



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Tax Control Framework, Modello 231:
analogie, differenze e relativi processi di
informatizzazione

**Architettura dei presidi, controllo e
monitoraggio nel Modello 231:
valutazioni alla luce di 15 anni di
applicazione**

Annalisa Firmani

Milano, 4 ottobre 2017



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

- ❖ Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231
 - ❖ Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione
-



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231

Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231 - premessa

Il D.Lgs. 231/2001 introduce un nuovo genere di responsabilità formalmente amministrativa (di fatto penale per le modalità di accertamento e la gravità delle sanzioni previste) a carico di società, associazioni e altri enti anche privi di personalità giuridica, con riferimento ai seguenti reati:

- reati contro la PA
- reati societari
- reati di criminalità organizzata
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- delitti contro l'industria ed il commercio
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- delitti contro la personalità individuale
- abusi di mercato
- reati transnazionali
- omicidio e lesioni colpose in violazione della normativa posta a tutela della salute della sicurezza sul lavoro
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- delitti in violazione del diritto d'autore
- delitti informatici
- reato contro l'amministrazione della giustizia
- reati ambientali
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- corruzione tra privati
- autoriciclaggio
- inquinamento ambientale
- disastro ambientale
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- reati connessi all'attività delle ecomafie
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Principio ispiratore

Prima

Persone Fisiche:

La responsabilità penale è riferita solo alle persone fisiche

Non può essere trasferita su enti o società, siano essi dotati oppure privi di personalità giuridica

Dopo

Persone Fisiche + Società:

Si introduce una forma di responsabilità a carico di società ed enti, con sanzioni di particolare afflittività

L'ente è responsabile per reati commessi da soggetti con potere di rappresentanza, i c.d. "soggetti apicali" o da persone a questi sottoposte, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso

Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231 - premessa

Presupposti di responsabilità

- Interesse o vantaggio della Società
- Reati commessi da soggetti apicali
- Reati commessi da persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali

Soggetti

- Soggetti apicali (e.g., Amministratori, Direttori Generali, *etc.*): rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da coloro che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'ente
- Soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali

Condizione esimente

- Adozione ed efficace attuazione del Modello idoneo a prevenire reati indicati nel Decreto
- Affidamento del compito di vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello 231 ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (cd. Organismo di Vigilanza)
- Commissione del reato mediante elusione fraudolenta del Modello 231
- Effettiva vigilanza sul funzionamento, aggiornamento e osservanza del Modello 231 da parte dell'Organismo di Vigilanza

Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231

➔ Come si realizza il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo?

- si individuano i rischi che possono concretizzarsi nello svolgimento dell'attività aziendale ed si verifica l'esistenza di controlli idonei ad evitarli → la sintesi di tale lavoro è contenuta nella **Mappatura delle attività sensibili a rischio-reato**
- si identificano i principi generali che tutti i soggetti devono seguire → tali principi sono contenuti nel **Codice Etico**
- si definisce un **Sistema Sanzionatorio**, nel rispetto delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile, in caso di violazione delle previsioni contenute nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico
- si pianificano le **attività di informazione e formazione** sui principali contenuti del Modello Organizzativo
- si attribuiscono le funzioni di **Organismo di Vigilanza** ad un organismo, al fine di garantire l'applicazione, il rispetto e l'aggiornamento delle regole e principi definiti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo



Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231



■ La **mappatura delle attività sensibili a rischio-reato** è il documento che contiene i risultati del lavoro condotto per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali, teoricamente, è possibile commettere i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

■ Per ciascuna attività a rischio individuata vanno **declinati/definiti**:

- Esempi di “attività sensibili”
- Direzioni/Funzioni aziendali coinvolte
- Possibili reati connessi
- Possibili finalità di realizzazione del reato
- Esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati
- Processi aziendali potenzialmente associabili ai reati (strumentali / funzionali)

ATTIVITÀ A RISCHIO	IDENTIFICAZIONE "SENSIBILI"	PROCESSIONI FUNZIONALI COLLEGATE	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO	FINALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO	ESempi di possibili modalità di realizzazione del reato	PROCESSIONI FUNZIONALI STRUMENTALI COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL REATO
ESERCIZIO ESERCIZIO						
A. GESTIONE DI IMPRETTA, RAGIONERIA, CONTABILITÀ, FISCALITÀ, AMMINISTRAZIONE	<p>Attività sensibili a rischio-reato: gestione contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, ecc.</p>	<p>Contabile, Amministrativa, Fiscale, Tributaria, Previdenziale, Assicurativa, ecc.</p>	<p>Violazione delle norme in materia di gestione contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, ecc.</p>	<p>Finalità di realizzazione del reato: frode, appropriazione indebita, ecc.</p>	<p>1. Frode 2. Appropriazione indebita 3. Falsità in bilancio 4. Falsità in dichiarazione dei redditi 5. Falsità in atti 6. Falsità in documenti 7. Falsità in certificati 8. Falsità in moduli 9. Falsità in moduli 10. Falsità in moduli</p>	<p>1. Contabile 2. Amministrativa 3. Fiscale 4. Tributaria 5. Previdenziale 6. Assicurativa, ecc.</p>
	<p>Attività sensibili a rischio-reato: gestione contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, ecc.</p>	<p>Contabile, Amministrativa, Fiscale, Tributaria, Previdenziale, Assicurativa, ecc.</p>	<p>Violazione delle norme in materia di gestione contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, ecc.</p>	<p>Finalità di realizzazione del reato: frode, appropriazione indebita, ecc.</p>	<p>1. Frode 2. Appropriazione indebita 3. Falsità in bilancio 4. Falsità in dichiarazione dei redditi 5. Falsità in atti 6. Falsità in documenti 7. Falsità in certificati 8. Falsità in moduli 9. Falsità in moduli 10. Falsità in moduli</p>	<p>1. Contabile 2. Amministrativa 3. Fiscale 4. Tributaria 5. Previdenziale 6. Assicurativa, ecc.</p>
B. GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO	<p>Attività sensibili a rischio-reato: gestione contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, ecc.</p>	<p>Contabile, Amministrativa, Fiscale, Tributaria, Previdenziale, Assicurativa, ecc.</p>	<p>Violazione delle norme in materia di gestione contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, ecc.</p>	<p>Finalità di realizzazione del reato: frode, appropriazione indebita, ecc.</p>	<p>1. Frode 2. Appropriazione indebita 3. Falsità in bilancio 4. Falsità in dichiarazione dei redditi 5. Falsità in atti 6. Falsità in documenti 7. Falsità in certificati 8. Falsità in moduli 9. Falsità in moduli 10. Falsità in moduli</p>	<p>1. Contabile 2. Amministrativa 3. Fiscale 4. Tributaria 5. Previdenziale 6. Assicurativa, ecc.</p>
	<p>Attività sensibili a rischio-reato: gestione contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, ecc.</p>	<p>Contabile, Amministrativa, Fiscale, Tributaria, Previdenziale, Assicurativa, ecc.</p>	<p>Violazione delle norme in materia di gestione contabile, amministrativa, fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, ecc.</p>	<p>Finalità di realizzazione del reato: frode, appropriazione indebita, ecc.</p>	<p>1. Frode 2. Appropriazione indebita 3. Falsità in bilancio 4. Falsità in dichiarazione dei redditi 5. Falsità in atti 6. Falsità in documenti 7. Falsità in certificati 8. Falsità in moduli 9. Falsità in moduli 10. Falsità in moduli</p>	<p>1. Contabile 2. Amministrativa 3. Fiscale 4. Tributaria 5. Previdenziale 6. Assicurativa, ecc.</p>

Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231

Vanno individuati i **processi c.d. strumentali** nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni per la commissione delle fattispecie di reato:

1. Acquisto di beni e servizi;
2. Consulenze e incarichi professionali;
3. Gestione delle risorse umane;
4. Rimborsi spese a dipendenti e spese di rappresentanza;;
5. Liberalità, sponsorizzazioni, donazioni e omaggi;
6. Flussi monetari e finanziari;
7. Contabilità e formazione del bilancio;
8. Sistema di Gestione Integrato salute, sicurezza e ambiente;
9. Adempimenti e rapporti con gli Enti Pubblici e le Autorità di Vigilanza;
10.-.



La gestione dei processi strumentali e delle aree di attività a rischio, nel rispetto dei seguenti **principi**:



- esistenza di **regole comportamentali** di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- esistenza e adeguatezza di procedure per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di **tracciabilità degli atti**, **oggettivazione del processo decisionale** e previsione di adeguati punti di controllo;
- **separazione dei compiti**;
- esistenza di **livelli autorizzativi** a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale, supportato da un **sistema di deleghe e procure** riguardante sia i poteri autorizzativi interni, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società nei confronti dei terzi (cd "procure" speciali/generali);
- specifiche **attività di controllo e di monitoraggio**.

Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231



- Il **Codice Etico** è lo strumento che la Società predispone per esprimere i valori etici perseguiti nella conduzione di tutte le attività aziendali.
- Tale Codice contiene l'insieme dei principi ai quali i **dipendenti**, gli **amministratori** e in generale **tutti i soggetti che collaborano con la Società** (i.e.: consulenti, fornitori, agenti, rappresentanti, intermediari, ...) devono attenersi.

Principi Etici

- .legalità
- .eguaglianza ed imparzialità
- .trasparenza, correttezza e affidabilità
- .professionalità
- .riservatezza
- .valore delle risorse umane
- .salute e sicurezza
- .tutela dell'ambiente
- .tutela della concorrenza


[...] Salute e Sicurezza

In considerazione del core business, il Gruppo si impegna a predisporre e a mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto della normativa antinfortunistica vigente nel Paese in opera.

Promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte, richiedendo a tutti, ad ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In quest'ottica, ogni dipendente è chiamato a concorrere personalmente al mantenimento della sicurezza e della qualità dell'ambiente di lavoro in cui opera.

Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231




Conseguenze della violazione delle regole del Modello e del Codice Etico – Sistema disciplinare

➔ **La violazione viene sanzionata indipendentemente dalla realizzazione di uno dei reati previsti dal Decreto.**

- Le sanzioni sono quelle previste dal “Sistema disciplinare”, che richiama espressamente le sanzioni stabilite nel C.C.N.L. (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) applicabile.
- **Il potere disciplinare**, con riferimento ai dipendenti, è rimesso ai competenti organi aziendali, nel rispetto delle vigenti normative contrattuali.
- La Società valuta l’applicazione delle sanzioni **secondo** i consueti principi e le tutele previste dal **C.C.N.L.** per i dipendenti, anche dirigenti, nonché di **adeguate** sanzioni per i soggetti apicali e gli amministratori.
- Sono altresì previste **misure sanzionatorie** (e.g. risoluzione dei contratti *etc.*) nei confronti di **soggetti terzi** in caso di **violazioni** da parte di questi ultimi dei principi espressi riportati dal **Codice Etico**.

Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231



L'Organismo di Vigilanza. Di cosa si occupa?

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 prevede che la funzione di **vigilare** e di **curare l'aggiornamento** del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

Modello Organizzativo




- Vigila sulla **comprensione** e **osservanza** del Modello Organizzativo e del Codice Etico e conduce indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni (es. monitoraggio sullo svolgimento della formazione)
- Vigila sulla **validità** e **adeguatezza** del Modello Organizzativo e ne propone aggiornamenti in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali

Procedure

- Verifica periodicamente la **corretta e costante applicazione** delle procedure/prassi aziendali e delle *policies*, anche attraverso attività di *audit* pianificate

Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231

L'Organismo di Vigilanza. Di cosa si occupa?



Altre attività

- Riferisce in modo continuativo al Consiglio di Amministrazione e, periodicamente, attraverso una **relazione scritta** indirizzata al **Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale** circa le attività svolte e le eventuali violazioni rilevate.
- Comunica al **Consiglio di Amministrazione** le eventuali violazioni da parte dei vertici aziendali o dei Consiglieri di Amministrazione
- Fornisce informazioni ed evidenze dell'**attività di audit**
- Monitora l'**evoluzione della normativa** di riferimento e delle **attività della società** (segnalando nuovi reati previsti dal Decreto e le conseguenti necessità di aggiornamento della mappatura della attività a rischio-reato)
- Fornisce **supporto a tutte le Funzioni aziendali** al verificarsi di problematiche specifiche inerenti i reati previsti da D.Lgs. 231/2001

Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231

Flussi informativi e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza



Cosa comunicare?

- **Segnalazioni spontanee** circa possibili violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato e del Codice Etico
- **Flussi informativi periodici** richiesti dall'Organismo stesso

Cosa si intende per segnalazione?

- Ogni **informazione inerente** la possibile commissione di **reati ex D.Lgs. 231/2001** nell'ambito delle attività aziendali
- Ogni informazione relativa a comportamenti che possano costituire una **violazione delle regole** del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.

Cosa si intende per flussi informativi?

- Sono flussi di informazione, canalizzati da opportuni processi di comunicazione aziendale, che costituiscono una componente essenziale per la prevenzione dei reati. L'Organismo di Vigilanza, grazie a flussi informativi opportunamente strutturati, viene a conoscenza delle vicende che riguardano l'ente sotto profili rilevanti in termini di *compliance*.


Con quali mezzi comunicare?



ODV
Email:

(indirizzo di posta elettronica dedicato)

Architettura dei presidi, controllo e monitoraggio nel Modello 231





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – diffusione Opportunità e/o obbligatorietà....

- ☑ Società del segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana
- ☑ Partecipazione a bandi o concorsi e ottenimento autorizzazioni o concessione di fondi e contributi
- ☑ Imprese convenzionate con le Regioni (es. Albo formatori)
- ☑ Qualificazione del processo di informazione scientifica da parte di Farindustria
- ☑ Rating di legalità attribuito dall'AGCM
- ☑ Modelli riparatori ex art. 17 lett. b) del D.Lgs 231/01


- ☑ Art. 2392 c.c. responsabilità degli amministratori verso la società per omessa valutazione dell'opportunità di adottare il modello 231 (Tribunale Milano, sez. VIII civ., 13 febbraio 2008, n. 1774, in motivazione enuncia: *"...l'amministratore delegato e presidente del C.d.A. è tenuto al risarcimento della sanzione amministrativa di cui all'art. 10 d.lg. n. 231/2001, nell'ipotesi di condanna dell'ente a seguito di reato, qualora non abbia adottato o non abbia proposto di adottare un modello organizzativo..."*)
- ☑ Reputazione
- ☑ Cultura della prevenzione del rischio e del controllo

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – diffusione

Da un'indagine condotta in collaborazione fra Confindustria e TIM (datata 2017), in materia di adozione del modello di organizzazione e di gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 nelle piccole e medie imprese, e dell'effettiva diffusione di tale strumento anche ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi, è risultato che:

- circa il **36%** del campione ha adottato un modello di organizzazione (quasi tutte medie imprese; 1 su 7 se il fatturato < 2 milioni; nessuna con < 10 dipendenti)
- circa il **50%** dei modelli organizzativi è stato adottato **fra il 2008 e il 2013** (reati colposi) -> *spinta data dalla percezione del concreto rischio di apertura di un procedimento penale a carico dell'impresa piuttosto che la gravità del reato presupposto*
- **1/5** dei modelli organizzativi adottati è completamente **privo di un sistema disciplinare**
- I **23%** dei modelli indirizza le sanzioni disciplinari previste soltanto ai c.d. sottoposti
- il **50%** imprese **denuncerebbe** il dipendente che avesse commesso pratiche corruttive a vantaggio dell'ente; mentre **1/5** si limiterebbe ad applicare una **sanzione disciplinare** senza rivolgersi all'Autorità giudiziaria → *timore di coinvolgimento nel procedimento penale avviato su iniziativa della stessa impresa*

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – risultati di una prima indagine



•il D.Lgs. 231/2001 si è rivelato uno strumento utile per reprimere i **reati contro la Pubblica Amministrazione;**

•le sanzioni interdittive sono state applicate, in prevalenza, nella **fase cautelare del processo;**

•nella maggior parte dei casi, la **condanna è stata pronunciata all'esito di patteggiamento** e non a seguito di dibattimento;

•la giurisprudenza non ha approfondito il tema dell'idoneità e dell'efficacia dei modelli organizzativi o dei relativi contenuti, poiché **gli enti imputati erano spesso privi di qualsivoglia misura gestionale e di controllo.**

I dati emergono dal monitoraggio effettuato dal Sole 24 Ore presso 37 Procure della Repubblica distribuite su tutto il territorio italiano. Le quote sono estratte dal totale delle notizie di reato riguardanti il D.Lgs. 231/2001 tra il 2008 e i primi quattro mesi del 2011.

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – art. 25 D.Lgs. 231/01

Da “Il Sole24 Ore” del 14 marzo 2007

Scandali. Al processo cominciato ieri in Germania gli imputati confessano i pagamenti all'Enel

Siemens, prime ammissioni

Tangenti erogate per ottenere ordinativi e contratti di manutenzione

Maria Rossi
ROMA
È cominciato ieri il processo agli ex manager della controllata di Siemens Ag presso il tribunale distrettuale di Darmstadt in Germania. A rispondere delle accuse mosse dal pm Ulrich Busch per corruzione, appropriazione indebita sono due ex manager del gruppo tedesco, Horst Vignier e Andreas Kley, rispettivamente ex consulente del gruppo ed ex direttore finanziario di Siemens Power Generation, controllata del colosso tedesco.

È ieri davanti alla corte sono iniziate le prime ammissioni sui pagamenti effettuati all'Enel tra il 1999 e il 2002 per ottenere gli ordinativi delle turbine a gas e contratti di manutenzione del valore di 400 milioni di euro. Vignier in aula ha detto che furono versati dirigenti Enel circa 6 milioni di euro provenienti dalla cassa di Siemens, attraverso appositi conti vincolati in Svizzera, Liechtenstein, Abu Dhabi e Dubai al fine di ottenere i contratti, ha precisato l'ex consulente.

Un sistema simile in molti Paesi, quello della corruzione, soprattutto in Asia, è stato detto ieri in aula, anche tra le concorrenti in Italia il pagamento di tangenti

si ha fatto parte della prassi corrente», ha dichiarato uno degli indagati secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa.

Secondo il legale, Vignier ha soltanto sorvegliato e «collaudato» i colloqui tra i dirigenti Enel e Siemens e non ha approvato alcun versamento, aggiungendo che i pagamenti vennero approvati e autorizzati dal manager di Siemens, Kley e Wolfgang Becker come è stato accertato dalle indagini della procura di Milano nel 2006 a seguito delle tangenti. Becker, insieme ad un altro manager, ha patteggiato ad un anno e 11 mesi di carcere davanti al Tribunale di Milano, come ha ricordato in aula il pm Busch. È stato Kley ad ammettere, sempre ieri in aula, di aver approvato i versamenti perché «i fondi erano destinati Siemens ad entrare nel mercato italiano, la quale non avrebbe spinto il manager di Enel ad accettare le tangenti: «i pagamenti sono stati richiesti e trattati» è stato preteso il 4% del valore dell'ordine, tangente in seguito ridotta all'1 per cento.


Siemens Ag è indagata anche in Italia, due anni fa aveva rischiato l'Enel per 400 milioni di euro, pur avendo sempre affermato di escludere ogni responsabilità penale, civile e amministrativa.

Nel procedimento penale, lo scorso anno il gruppo tedesco scelse il patteggiamento con le autorità italiane, col pagamento di una multa di 900 mila euro e la confisca di 6,5 milioni di euro «frutto dell'illecito profitto». Il tribunale di Milano indagava sempre a Siemens Ag l'interdizione per un anno dal partecipare a gare, per commesse pubbliche in Italia.

guardò il procedimento di Milano, la società ha depositato alle autorità giudiziarie il nuovo modello organizzativo, ulteriormente rafforzato per prevenire la commissione di condotte illecite da parte dei dipendenti e avendo messo a disposizione ogni profitto e risarcito al ministero della Salute ogni danno che possa essere derivato dalle condotte illecite dei propri dipendenti, si legge nella relazione al bilancio.

Al legale della Recordati è già stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini e ora si attende la fissazione della data dell'udienza preliminare davanti al Gip. Analoghi istanze è stata formalizzata nell'ambito del procedimento di Bari.

Ma, Ma.



In aula, Andreas Kley, ex manager Siemens, ieri all'avvio del procedimento giudiziario

Corruzione, Recordati patteggiava con 2 milioni

MILANO
Un patteggiamento da 2 milioni di euro per il gruppo farmaceutico Recordati indagato dalla procura di Milano per corruzione. A tutto esaurito la sanzione pecuniaria accordata dal pm Francesco Preto, titolare dell'inchiesta che aveva portato all'arresto di tre manager della società, accusati di avere messo in piedi una rete di medici e farmacisti «a libro paga» degli informatori scientifici della Recordati. La stessa società era stata coinvolta anche in un'altra inchiesta

in particolare, per quanto riguarda il procedimento di Milano, la società ha depositato alle autorità giudiziarie il nuovo modello organizzativo, ulteriormente rafforzato per prevenire la commissione di condotte illecite da parte dei dipendenti e avendo messo a disposizione ogni profitto e risarcito al ministero della Salute ogni danno che possa essere derivato dalle condotte illecite dei propri dipendenti, si legge nella relazione al bilancio.

Trib. Milano, sentenza ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento), 25 luglio 2006

Siemens AG – avente sede in Germania – ha patteggiato l'applicazione della sanzione ex art. 444 C.p.p., in relazione a reati di corruzione aggravata ascritti al direttore commerciale, al direttore esecutivo e ad un consulente della società. Tali soggetti avevano pagato tangenti ai funzionari della società Enelpower al fine di aggiudicarsi gli appalti per l'installazione di turbine a gas.

Il giudice ha applicato le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria di 500 quote pari a **Euro 500.000,00**;
- sanzione interdittiva del **divieto di contrattare per 1 anno con la Pubblica Amministrazione**;
- **confisca dell'importo** corrispondente al profitto del reato **pari a Euro 6.121.000,00**.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – art. 25 D.Lgs. 231/01

Da "Il Sole 24 Ore" del 28 settembre 2013

E la Fondazione patteggia Confiscati immobili per 16 milioni



Molto più pesante delle scaramucce attorno alla costituzione o meno di parte civile della ex «sua» Regione, per il senatore pdl ed ex presidente della Lombardia, Roberto Formigoni, l'udienza preliminare di lunedì in tribunale comincia in salita dopo che ieri il soggetto indicato come suo «corrotto» dalla Procura, e cioè la fondazione Maugeri di Pavia, ha patteggiato proprio questa accusa di corruzione con un milione di euro di sanzione amministrativa e la confisca di immobili stimati 16 milioni di euro in immobili. La Fondazione era accusata dalla Procura di aver pagato Formigoni, tramite il facilitatore Pierangelo Daccò, per assicurarsi «una protezione globale» finalizzata a «provvedimenti regionali di favore che hanno riconosciuto indebiti vantaggi» nel business della sanità. Nella valutazione della congruità dei termini del patteggiamento, che è stato negoziato dai professori Tullio Padovani e Francesco Centonze, il giudice Andrea Ghinetti ha constatato che la Fondazione ha posto rimedio alle proprie carenze organizzative adottando un nuovo modello (in base alle legge 231 del 2001) idoneo a prevedere reati della stessa specie di quelli verificatisi. Gli immobili messi a disposizione ai fini della confisca si trovano a Nervi (Genova, valore

Trib. Milano GIP, 27 settembre 2013, sentenza ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento)

La Fondazione Salvatore Maugeri I.R.C.C.S. è stata condannata, ex D.Lgs. 231/2001, per i reati di **associazione per delinquere e corruzione**, perpetrati dal Presidente e dal Direttore Centrale della stessa nei confronti di funzionari e dirigenti della Regione Lombardia.

In particolare, secondo i giudici di Milano, gli imputati avevano creato un'associazione per delinquere, finalizzata a creare all'estero fondi *extra-bilancio*, utilizzati per eseguire pagamenti corruttivi in favore di pubblici ufficiali, al fine di ottenere **finanziamenti regionali per le attività cliniche e di ricerca della Fondazione**.

Alla Fondazione Salvatore Maugeri I.R.C.C.S., attraverso il rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, è stata applicata la **sanzione pecuniaria pari ad € 1.000.000** e la **confisca** di beni immobili per l'ammontare complessivo pari ad **€ 16.000.000**.

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – art. 25-ter D.Lgs. 231/01

Da “Il Sole 24 Ore” del 28 maggio 2012

Scalata Antonveneta: pene ridotte in appello



Si chiude con uno sconto di pena il processo d'appello a carico dei protagonisti della tentata scalata di Bpi ad Antonveneta che animò l'estate del risiko bancario nel 2005.

Riduzione di pena per Fazio

I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno condannato l'ex governatore di Banca d'Italia Antonio Fazio a 2 anni e 6 mesi, riducendo così di 1 anno e mezzo la pena inflitta in primo grado. Ridotta anche la pena agli ex vertici di Unipol

Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti che oggi sono stati condannati a 1 anno e 8 mesi, così come all'immobiliarista Luigi Zunino che è stato condannato a 1 anno e mezzo di carcere.

App. Milano, sez. V, 28 maggio 2012, n. 227

La società Unipol S.p.A. è stata condannata ex D.Lgs. 231/2001, per non aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione e Gestione idonei a prevenire la commissione dell'illecito amministrativo derivante dal **reato di aggio**.

Gli Amministratori di Unipol S.p.A. ponevano in essere operazioni simulate – idonee a provocare una sensibile **alterazione del prezzo dell'azione** ordinaria Antonveneta – consistite nell'acquistare sul mercato telematico azioni Antonveneta, in modo concertato, sulla base di patti parasociali non dichiarati tali da occultare la scalata in corso ed eludere gli obblighi di legge.

Unipol S.p.A. è stata condannata ad una sanzione pecuniaria di **€ 230.000**.

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – art. 24 D.Lgs. 231/01

Da “Il Sole 24 Ore” del 21 luglio 2014

Ilva, ex vicepresidente Fabio Riva condannato a 6 anni e mezzo per truffa ai danni dello Stato

di [Angelo Mincuzzi](#) Con un articolo di [Laura Cavestri](#) 21 luglio 2014 Commenti (6)

Tweet 9

g+1 6

My24

A - A -



Fabio Riva, ex vicepresidente del gruppo Riva e latitante a Londra, è stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione per associazione per delinquere e per truffa ai danni dello Stato, al termine del processo di primo grado su una presunta truffa attuata dal gruppo Riva attraverso l'Ilva di Taranto. La società siderurgica avrebbe ricevuto contributi della Simest (controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti) finalizzati all'export senza averne diritto. Il tribunale ha anche condannato Alfredo Lo Monaco, amministratore della società

Trib. Milano, Sez. III, 21 luglio 2014

La società Riva Fire è stata condannata per una presunta **truffa ai danni dello Stato**.

Secondo l'accusa, gli enti avrebbero ottenuto **finanziamenti** non dovuti grazie alla interposizione di una società appositamente creata (la **Ilva SA**), volta ad accedere ai contributi all'esportazione erogati dalla Simest e ottenere, in un decennio, circa 100 milioni di euro.

Nel provvedimento è stata riconosciuta la colpevolezza della società, in forza dell'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, che è stata condannata alle seguenti sanzioni:

- multa **di € 1.500.000**;
- esclusione da finanziamenti per il termine di un anno;
- revoca di quelli già concessi;
- confisca di circa 91 milioni di euro.

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – art. 25-*septies* D.Lgs. 231/01

Da “Il Fatto quotidiano” del 27 maggio 2013

Rogo Thyssen, i giudici d’appello: “L’ad fu imprudente”



Depositate le motivazioni della sentenza che ha ridotto da 16 a 10 anni la pena per Espenhahn. “Non può aver agito in modo così irrazionale”. Per la corte, prevede il rischio, ma “valutò” che non si sarebbe verificato. Nessuna negligenza nell’intervento degli operai, a cui era stato vietato di “chiamare i vigili del fuoco” e affrontarono le fiamme con strumenti inadeguati. Nell’incendio del 2007 morirono 7 lavoratori. Il legale del top manager annuncia ricorso in Cassazione

di Redazione Il Fatto Quotidiano | 27 maggio 2013

Ass. App. Torino, Sez. I, 28 febbraio 2013, n. 6

Nel caso in esame, è stato provato che l’A.D. aveva deciso di non installare un sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi, al fine di risparmiare i conseguenti costi in vista della chiusura prossima dello stabilimento ove si è verificato l’incendio.

L’A.D. è stato condannato, infine, a 10 anni di reclusione per i delitti di omicidio colposo plurimo, e omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

I Consiglieri di Amministrazione e i dirigenti dell’impresa sono stati condannati per omicidio colposo plurimo e incendio colposo a 13 anni e 6 mesi di reclusione. I Consiglieri risultavano infatti consapevoli sia della decisione dell’AD sia del precario stato di attuazione della sicurezza all’interno dello stabilimento.

ThyssenKrupp Terni S.p.A. è stata condannata per l’illecito derivante dall’omicidio colposo ai sensi dell’art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001 con applicazione delle seguenti sanzioni:

- esclusione da agevolazione e finanziamenti pubblici e divieto di pubblicizzare i prodotti per 6 mesi;
- pagamento della sanzione pecuniaria pari ad **1.000.000** di euro;
- confisca del profitto del reato per una somma di **800.000** euro;
- pubblicazione della sentenza.

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – art. 25-*septies* D.Lgs. 231/01

Da “La Stampa” del 10 aprile 2013

**Naufragio del Giglio, Costa patteggia:
via dal processo con un milione di euro**

**E' la sanzione per la compagnia
di navigazione per il disastro
della Concordia del gennaio 2012**

La compagnia di navigazione Costa Crociere spa ha patteggiato oggi a Grosseto una condanna al pagamento di un milione di euro per il naufragio della nave Costa Concordia all'Isola del Giglio. Esce così dal processo che si prefigurerà con l'udienza preliminare al via il prossimo 15 aprile.

Appuntamento dove, però, Costa chiederà di essere parte civile per il danno della perdita della nave.

**GIP di Grosseto, 10 aprile 2013,
sentenza ex art. 444 c.p.p.
(patteggiamento)**

La compagnia di navigazione è stata imputata di illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001 dipendente *dai reati di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime*, aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Nel procedimento relativo al naufragio della nave Costa Concordia all'Isola del Giglio del 13 gennaio 2012, è intervenuto l'accordo tra il Pubblico Ministero e la Società imputata sul pagamento di una sanzione pecuniaria pari a **1.000.000 di euro**, calcolata in considerazione delle dimensioni aziendali dell'ente e della gravità dei fatti contestati.

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – art. 25-*octies* D.Lgs. 231/01

Da “Corriere della Sera” del 2 marzo 2010

Fastweb chiede tempo ai giudici

L'attesa è forte, ma la decisione sul commissariamento potrebbe slittare. Il giudizio dei magistrati sulla mancata vigilanza di Fastweb e di Telecom Italia Sparkle nell'inchiesta sulla maxi-frode nelle tlc potrebbe non arrivare oggi. Anzi, l'ipotesi più probabile è che l'udienza che si terrà nel pomeriggio – e che per la prima volta potrebbe portare al commissariamento previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 – terminerà con un rinvio. Una proroga, richiesta dalle difese, per concedere alle parti di cercare una soluzione di composizione atta a evitare l'applicazione della misura interdittiva temporanea. Per evitare il commissariamento, i legali delle due società proporranno alcune soluzioni – cambiamenti nel cda e potenziamento degli strumenti di vigilanza interni – che la Procura dovrà successivamente valutare. In ogni caso, l'eventuale commissariamento consentirebbe a Telecom Italia Sparkle e a Fastweb la prosecuzione dell'attività sotto la guida di un commissario con compiti e poteri fissati dal giudice, che ne dovrebbe autorizzare eventuali atti di straordinaria amministrazione.

La Società è stata sottoposta al **Commissariamento giudiziale**, in via cautelare. Successivamente, la misura è stata revocata su richiesta della difesa di Fastweb, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 231/2001 (l'ente si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito e le carenze organizzative che ne hanno agevolato la realizzazione, nonché ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca).

Cass. Pen. Sez. III, 25 giugno 2010, n. 27717

A Fastweb S.p.A. è stata contestata la responsabilità amministrativa in relazione alla commissione del delitto di **associazione per delinquere transnazionale finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da illeciti fiscali**.

Nella sostanza, i 56 indagati avevano costituito, in Italia e in altri paesi dell'UE, una catena di società destinate ad operare unicamente come strumenti per operazioni fittizie e consentire, mediante la creazione di inesistenti crediti d'imposta, l'evasione di IVA per importi ingenti da parte della Società italiana e la creazione di corrispondenti accantonamenti di denaro non ufficiali.

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – art. 25-ter D.Lgs. 231/01

Da «Il Sole 24 Ore» del 20 gennaio 2010



**Trib. Milano, Uff. GIP, sent. 17 novembre 2009/
App. Milano, sent. 21 marzo 2012**

La Corte di Appello ha confermato, in data 21 marzo 2012, la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale, per la prima volta, una società (**Impregilo S.p.a.**) è stata **assolta** dall'illecito amministrativo dipendente dal **reato di aggio**ttaggio, per il quale erano stati imputati il **Presidente del CdA** e l'**Amministratore Delegato**.

La società è stata assolta grazie all'accertamento della condizione esimente, richiesta dal D.Lgs. 231/2001 e, quindi, all'adozione tempestiva del Modello Organizzativo nei termini stabiliti e in conformità alle Linee guida indicate da Confindustria. Nelle motivazioni il Giudice ha dato evidenza delle seguenti caratteristiche del Modello adottato della società imputata:

- adozione in data anteriore alla commissione degli illeciti contestati agli imputati;
- istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, regolato secondo le Linee guida di Confindustria;
- affidamento dell'incarico al soggetto preposto al controllo interno, nonché responsabile dell'*Internal Auditing*;
- collocazione dell'Organismo in staff al Consiglio di Amministrazione;
- previsione di flussi informativi verso l'OdV e di obblighi di verifica annuale per i principali atti societari e per la validità delle procedure di controllo;
- riunioni periodiche fra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per la verifica dell'osservanza della normativa.



Il 30 gennaio 2014, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano citata (cfr. Cass. 30 gennaio 2014 n. 4677). Il Giudice del Rinvio dovrà riesaminare l'efficacia del Modello adottato, limitatamente ai presidi di controllo del rischio di commissione del reato di aggiottaggio, e chiarire il concetto di «elusione fraudolenta» del Modello.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – art. 25-septies D.Lgs. 231/01

Cass. Sez. IV Pen., 17 ottobre 2014 n. 3786

Il dipendente di una società ittica è **morto annegato nel corso di un'operazione di controllo** delle gabbie dei tonni, per essere rimasto **incastrato all'elica del natante** messi a disposizione dalla società. Le condizioni meteorologiche risultavano avverse.

Oltre al datore di lavoro, la società era stata condannata, ai sensi dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001, all'applicazione della sanzione pecuniaria pari a € 90.000 nonché della sanzione interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di 3 mesi. La Cassazione ha **annullato**, con rinvio **per nuovo esame, la sentenza di condanna** pronunciata a carico del datore di lavoro e della società.

La **responsabilità colposa a carico del Datore di Lavoro**, nella sua posizione di garante, **non può derivare automaticamente del verificarsi di un incidente sul lavoro**. Va verificato in concreto il nesso di causalità tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.

La Cassazione ha sottolineato:

- che l'**imbarcazione** utilizzata dal lavoratore **era regolarmente dotata della prescritta strumentazione di sicurezza**;
- come un'ipotesi di forza maggiore in nessun modo fronteggiabile abbia avuto una decisiva e autonoma incidenza causale.



Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – art. 25-septies D.Lgs. 231/01

Corte d'Appello di Brescia, 23 giugno 2014, n. 1969



Un incidente fatale è occorso ad un operaio che stava eseguendo il lavoro di c.d. «scapitozzatura» di una paratia, alla guida di un escavatore in prossimità del ciglio di una scarpata.

Le persone fisiche coinvolte nel processo penale erano il datore di lavoro, il dirigente per la sicurezza, il preposto, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. **Astaldi S.p.A.** era imputata ai sensi dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001.

La Corte d'Appello di Brescia – nel confermare la pronuncia del Giudice di primo grado, **ha assolto** la società **dall'accusa di omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche.**

➔ Secondo la Corte, infatti, la **Società** non solo **aveva adottato un Modello** volto a prevenire i reati colposi di cui all'art. 25-septies del Decreto, ma tale Modello era **efficacemente attuato**. In particolare, **il sistema 231 contemplava** tutti gli elementi necessari richiesti dalla normativa.

- adozione di un Modello che riflette i **requisiti previsti dall'art 30 D.Lgs. 81/2008**, finalizzato a minimizzare il rischio di condotte penalmente rilevanti (ivi compresa l'adozione del **sistema disciplinare** e l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza** che agiva con il supporto dell'*Internal Audit*);
- istituzione e mantenimento di un sistema di gestione della sicurezza finalizzato al miglioramento continuo delle prestazioni aziendali in termini di sicurezza (certificato in base al **British Standard OHSAS 18001:1999** per cui non è stata riconosciuta la presunzione di conformità, ma la società ha provato con documentazione corposa l'adeguatezza del sistema sicurezza);
- formalizzazione dei processi decisionali di tutti i soggetti tenuti, a diversi livelli, all'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza.

L'unica persona fisica condannata è stato il preposto, in quanto ha richiesto l'esecuzione del lavoro al di fuori della programmazione dei lavori, in piena autonomia e senza comunicare l'iniziativa al dirigente, disponendo la rimozione delle barriere protettive che segregavano l'area di lavoro.

Valutazioni alla luce di 15 anni di applicazione – Conclusioni

*Terzultima in Europa, prima di Grecia e Bulgaria. L'Italia guadagna una posizione rispetto allo scorso anno, ma nel **rapporto Transparency International 2016** rimane tra i fanalini di coda dell'Unione per livello di corruzione percepita nel settore pubblico e nella politica. E a livello mondiale si piazza al 60esimo posto su 176 Paesi. Per il terzo anno consecutivo la performance dell'Italia migliora: un progresso che dal 2012, quando è stata varata la legge anticorruzione, ha permesso di recuperare 12 posizioni nel ranking mondiale.*

Possibili evoluzioni

- ⊙ approccio incentivante o premiale per le imprese che indagano, denunciano, collaborano (es. introduzione di meccanismi premiali che escludano o attenuino la responsabilità dell'impresa in considerazione della cooperazione con le autorità penali
 - efficacia delle investigazioni condotte in ambito aziendale
 - adeguata tutela dell'attività di *whistle-blowing*...)
- ⊙ validazione preventiva (flessibile) dei modelli organizzativi che preservi il controllo giurisdizionale, sulla scorta dell'art. 30, comma 5, D.lgs. 81/2008...



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Annalisa Firmani
annalisa.firmani@lgdlex.com
